Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 dicembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 287-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1985, n. **699**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 64.163 a L. 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 43.694 a L. 51.745 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.416,30 a L. 7.221,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 10.000 a L. 11.250 e da L. 11.635 a L. 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.233 a L. 4.614, da L. 4.880 a L. 5.337 e da L. 13.252 a L. 14.733 per quintale.

6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1985.

Richiamo in servizio di un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del nono comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero della difesa, con la quale è stata rappresentata la necessità dell'utilizzazione per il 1985 di un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, per imprescindibili esigenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per gli stessi scopi soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministro della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per particolari esigenze della Presidenza del Consiglio - Dipartimento protezione civile, un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1985
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 254

(7384)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 agosto 1985.

Disposizioni applicative della legge 22 marzo 1985, n. 111, in materia di provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni navali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1983;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 396 e la successiva legge 22 marzo 1985, n. 111, che ha prorogato con modifiche al 31 dicembre 1986 la predetta legge n. 599/1982;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative ai sensi dell'art. 25 di detta legge n. 599/1982;

Ritenuta l'opportunità di procedere anche alla riproposizione compilativa delle norme applicative, per quanto attiene alle disposizioni legislative ancora operanti;

Su proposta della commissione consultiva interministeriale di cui all'art. 25 predetto;

Decreta:

Art. 1.

Quando nel presente decreto si cita « la legge » senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 22 marzo 1985, n. 111.

Art. 2.

Concessione del contributo per costruzione navale

Per la concessione del contributo relativo alla costruzione delle unità di cui all'art. 5 della legge n. 599/1982, come successivamente modificato, il cantiere è tenuto a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) tipo, stazza e portata lorda, abilitazione, destinazione e velocità presunta dell'unità;

b) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

c) cantiere nel quale viene eseguita la costruzione;

d) data di stipulazione del contratto, nominativo e nazionalità del committente, prezzo contrattuale ed esistenza di eventuale clausola di revisione di questo; in assenza del contratto, il prezzo è dichiarato dal cantiere;

e) data di inizio dei lavori di costruzione e presunta durata dei medesimi;

f) provvidenze aventi analoghe finalità che il cantiere abbia ottenuto o per le quali abbia anche soltanto presentato istanza.

Il contributo è riferito all'unità nel suo complesso, con esclusione dei lavori separati riguardanti singole parti.

Alla domanda devono essere allegati:

a) relazione del committente o dell'acquirente, se nazionali, sul previsto impiego della unità o, nel caso di costruzione in proprio, relazione del cantiere sulle possibilità di vendita ed impiego della stessa;

b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, se già iniziati, e la destinazione per le unità costruite per conto di committenti esteri;

c) contratto di costruzione registrato, ovvero, se già stipulato, contratto registrato di vendita dell'unità che sia stata iniziata in proprio dal cantiere;

d) certificato del competente ufficio marittimo attestante che il cantiere, costruttore di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nell'art. 5 della legge n. 599/1982, era in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963 ed ha continuato la propria attività, anche se con totali sospensioni, purché limitate nel tempo, fino al 31 dicembre 1983; tale certificato deve essere allegato « una tantum » alla prima istanza di contribuzione;

e) certificato della competente autorità marittima attestante il possesso dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale di classificazione dei cantieri navali in maggiori, medi e minori; tale certificato deve essere allegato « una tantum » alla prima istanza di contribuzione.

Art. 3.

Corresponsione di anticipi sul contributo per costruzione navale

Al fine della corresponsione degli anticipi di cui all'art. 10 della legge n. 599/1982, il cantiere deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione, da allegare al primo anticipo;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 599/1982, da allegare al primo anticipo;

c) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, qualora non sia stato già presentato, e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

d) certificato dell'autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento in riferimento agli obblighi di cui all'art. 9 della legge n. 599/1982 o eventuale esonero;

e) atto notificato di fidejussione bancaria, nel caso ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 10 della legge n. 599/1982.

Art. 4.

Liquidazione del contributo per costruzione navale

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 3 della legge n. 599/1982, come successivamente modificato, il cantiere navale deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 10 del presente decreto con allegati i seguenti documenti:

1) *Unità nazionali*:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione, qualora non sia già stata presentata;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 599/1982, qualora non presentato in precedenza;

c) certificato dell'ufficio di iscrizione dell'unità attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la proprietà, la destinazione, l'abilitazione e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità;

d) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

e) certificato del Registro italiano navale nel quale siano indicati, qualora non risultino da altro documento:

1) il peso complessivo dell'unità scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi, e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento, secondo lo schema di repertorio indicato nelle allegate tabelle;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

3) la data di inizio e quella di ultimazione della costruzione;

4) la portata lorda e la velocità dell'unità con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dell'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;

f) certificato dell'autorità militare marittima attestante, in riferimento agli obblighi di cui all'art. 9 della legge n. 599/1982, che nulla osta al pagamento del contributo o eventuale esonero;

g) tabella *A* (dati della costruzione), tabella *B* (elementi peso dell'unità) convalidata dal Registro italiano navale, tabella *C* (elementi costo dell'unità) e tabella *D* (distinta conti ausiliari e distinta spese generali);

h) attestazione dell'Ispettorato del lavoro o dell'Associazione degli industriali, competenti per territorio, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della manodopera del cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione dell'unità;

i) in caso di aggiunte e varianti, una distinta dettagliata dei lavori corredata, per ogni voce, degli elementi di peso e giornate-operaio impiegate nonché, in caso di revisione del prezzo, i documenti comprovanti la spesa relativa con allegato il calcolo dimostrativo;

l) specifiche tecniche e piani generali richiamati dal contratto di costruzione, nonché ogni altro documento ritenuto utile dal cantiere.

2) *Unità estere*:

a) i medesimi documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) del precedente n. 1);

b) certificato dell'autorità marittima italiana o di quella consolare del Paese di cui l'unità batte bandiera attestante la nazionalità;

c) certificato del Registro italiano navale attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità ricavati eventualmente anche da documenti di altri istituti di classificazione, e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità.

Nella domanda deve essere indicato il prezzo definitivo concordato con il committente, opportunamente dettagliato qualora costituito da più addendi (prezzo base, revisione, etc.).

Art. 5.

Accertamento della congruità del prezzo

La congruità del prezzo è accertata ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 599/1982, sulla base dei prezzi dei materiali e della manodopera, tenendo conto delle condizioni di mercato delle costruzioni navali.

A tale fine, il corrispettivo per l'eventuale primo armamento dell'unità, compresi corredi e dotazioni, di fornitura cantiere, non potrà eccedere il 5% del prezzo complessivo.

Art. 6.

Concessione del contributo per lavori di trasformazione e di modificazione di unità uguali o superiori a 1.000 T.S.L.

Per la concessione del contributo relativo a lavori di trasformazione e modificazione riguardanti le unità di cui all'art. 5 della legge n. 599/1982, come successivamente modificato, l'impresa assuntrice del medesimo, è tenuta a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale, oltre alla ditta o ragione sociale e codice fiscale, devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda, nazionalità dell'unità e, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data di inizio dei lavori e presunta durata dei medesimi;

c) prezzo presunto o definitivo dei lavori;

d) provvidenze aventi analoghe finalità che il cantiere abbia ottenuto o per le quali abbia anche soltanto presentato istanza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della unità o dell'autorità consolare se trattasi di unità estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui l'unità è approdata per la esecuzione dei lavori, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione dell'unità nonché, per i rimorchiatori o spintori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) certificato del competente ufficio marittimo attestante che il cantiere era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività, anche se con totali sospensioni, purché limitate nel tempo, fino al 31 dicembre 1983; tale certificato deve essere allegato una « tantum » alla prima istanza di contribuzione;

d) certificato della competente autorità marittima attestante i requisiti richiesti dal decreto ministeriale di classificazione dei cantieri navali in maggiori, medi e minori; tale certificato deve essere allegato « una tantum » alla prima istanza di contribuzione.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori, il Ministero della marina mercantile può autorizzare, per giustificati motivi, la loro continuazione ed ultimazione durante soste successive dell'unità nello stesso o in altro porto nazionale.

Tale istanza deve essere presentata in via preventiva.

Art. 7.

Liquidazione del contributo per lavori di trasformazione e di modificazione di navi uguali o superiori a 1.000 T.S.L.

Per ottenere la liquidazione del contributo l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dall'art. 10 del presente decreto, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza dell'unità;

b) certificato del Registro italiano navale contenente una sommaria descrizione dei lavori, le date di inizio e di ultimazione degli stessi, il nome o il numero dell'unità, l'impresa assuntrice e, qualora i lavori comportino la sostituzione dell'apparato motore, l'indicazione della marca, del tipo, della potenza massima continuativa, del numero dei giri dell'apparato motore installato;

c) tabella *E* (pesi dei materiali impiegati) convalidata dal Registro italiano navale, tabella *F* (elementi costo lavori eseguiti), tabella *G* (conti ausiliari e spese generali);

d) specifiche tecniche, piani, indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione di spesa e ogni altro elemento che l'impresa ritenga utile al fine dell'accertamento dello stesso.

Art. 8.

Attualizzazione e liquidazione del contributo di cui all'art. 7 della legge

Il calcolo per riferire il contributo alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori è effettuato assumendo la data di valuta degli incassi e applicando il metodo dell'attualizzazione e della capitalizzazione composta.

Si considera come unità di misura temporale il trimestre e come tasso d'interesse quello usualmente denominato « prime rate », rilevato periodicamente dall'Associazione bancaria italiana e riportato nel Bollettino della Banca d'Italia maggiorato delle commissioni di uso, convenzionalmente fissate nello 0,50% in ragione d'anno.

Per ottenere la liquidazione del contributo le imprese sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile, domanda con l'indicazione della ditta o ragione sociale e del codice fiscale con allegati i documenti bancari dai quali risultino la data di valuta e l'importo degli incassi degli eventuali anticipi e della liquidazione finale del contributo già percepiti.

La domanda e i documenti devono essere presentati entro novanta giorni dalla data di valuta della liquidazione finale.

Art. 9.

Il calcolo del grado di avanzamento dei lavori di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge è effettuato in conformità ai criteri di cui all'allegato *H* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Decadenza dai contributi - Disposizioni comuni

I documenti per la liquidazione finale dei contributi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Peraltro, detto periodo si computa dalla pubblicazione del presente decreto limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente a questa ultima data.

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo; qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, possono essere unificati.

Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.

Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.

Roma, addì 20 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

TABELLA *A*

DATI COSTRUZIONE

Note e tipo unità . . . già costruzione n. . . . . .

Data inizio lavori . . . Data ultimazione lavori . . . .

Cantiere costruttore . . . .

Committente . . . .

Caratteristiche principali		Caratteristiche particolari
Lunghezza fra le perpendicolari	m.	
Larghezza massima fuori ossatura	m.	
Altezza di costruzione	m.	
Immersione a pieno carico	m.	
Coefficiente di finezza totale	. . . .	
Portata lorda	tonn.	
Volume destinato al carico	m^3	
Stazza lorda	T.	
Numero cubico	. . . .	
Dislocamento a mezzo carico	tonn.	
Velocità corrispondente	nodi	
Potenza corrispondente	C.A.	
Dislocamento a pieno carico	tonn.	
Velocità corrispondente	nodi	
Potenza corrispondente	C.A.	
Tipo apparato motore	. . . .	
Potenza normale	C.V.	
Giri corrispondenti	giri/1'	
Potenza massima continuativa	C.V.	
Giri corrispondenti	giri/1'	

TABELLA *B*

ELEMENTI PESO UNITA' (DA CONVALIDARE DA PARTE DEL R.I.Na.) ESPRESSI IN KG

A) *Scafo metallico*:	
Laminati	
Fusi e fucinati	
Elettrodi e materiale saldante	
Chiodi e bulloni	
Tubi e puntelli	
Materiali non ferrosi in lega leggera	
Totale	
B) *Allestimento*:	
Rivestimenti	
Accessori	
Ausiliari	
Tubolature	
Vent. riscald. refrig.	
Impianto elettrico	
Alloggi	
Inventari	
Totale	
C) *Apparato motore e sue parti complementari*:	
Motrici principali	
Caldaie	
Linee d'alberi	
Ausiliari	
Tubolature	
Ventilazione	
Centrali elettriche	
Sistemazioni varie	
Manovre e controllo	
Totale apparato motore e sue parti complementari	
Totale (A+B+C)	
Materiali di 1° armamento corredi e dotazioni a carico cantiere	
TOTALE COMPLESSIVO	

TABELLA C

ELEMENTI COSTO UNITA'

Denominazione	Materiali			Mano d'opera			Materiali mano d'opera
	Peso netto tonn.	Costo unitario L./kg	Costo totale lire	Giornate lavorative	Gg.oo/tonn.	Costo totale lire	Costo complessivo lire
A) *Scafo metallico*:							
Laminati							
Fusi e fucinati							
Elettrodi e materiale saldante							
Chiodi e bulloni							
Tubi e puntelli							
Materiali non ferrosi in lega leggera							
Totale . .							
B) *Allestimento*:							
Rivestimenti							
Accessori							
Ausiliari							
Tubolature							
Vent. riscald. e refrig. . .							
Impianto elettrico . . .							
Alloggi							
Inventari							
Totale . . .							
C) *Apparato motore e sue parti complementari*:							
Motrici principali							
Caldaie							
Linee d'alberi							
Ausiliari							
Tubolature							
Ventilazioni							
Centrali elettriche							
Sistemazioni varie							
Manovre e controllo							
Totale . . .							
Totali (A+B+C) . . .							
Conti ausiliari							
Spese generali							
TOTALE COMPLESSIVO . . .							
Materiali 1° armamento corredi e dotazioni a carico cantiere							

Costo di produzione: Lit./ora . . . . . Lit./gg.oo . . . . .
Paga media oraria della mano d'opera diretta: . . . .
Data inizio lavori: . . . .
Data fine lavori: . . . .

Nota 1. — Il costo della giornata operaia deve comprendere paga, paga differita e oneri sociali, in conformità alle tabelle delle unioni industriali e intersindacali.

Nota 2. — Il costo degli eventuali lavori appaltati deve essere chiaramente indicato, attribuito alle varie voci di repertorio di appartenenza e, per ciascuna voce, suddiviso in costo materiali e costo mano d'opera, con l'indicazione del numero delle giornate lavorative impiegate.

TABELLA *D*

DISTINTA CONTI AUSILIARI

DENOMINAZIONE	Lire milioni (mat. + m.o.)
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove	
Spese dirette	
Spese di contratto, fiscali, bancarie	
Spese varie	
Oneri finanziari specifici della costruzione	
Totale	

DISTINTA SPESE GENERALI

DENOMINAZIONE	Percentuale sul costo mano d'opera
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	
Stipendi (dirigenti, impiegati, oneri compresi)	
Stabili e suolo cantiere (ammortamento canoni, manutenzione)	
Conduzione uffici (arredamento, cancellerie, spese postali e telefoniche, autovetture, ecc.)	
Ammortamento e manutenzione impianti	
Imposte e tasse	
Oneri finanziari di gestione	
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	
Totale	

TABELLA *E*

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

ELEMENTI PESO

(da convalidare da parte del R.I.Na.)

A) *Scafo metallico*:	
Laminati	
Fusi e fucinati	
Elettrodi e materiale saldante	
Chiodi e bulloni	
Tubi e puntelli	
Materiali non ferrosi o in lega leggera	
Totale . . .	
B) *Allestimento*:	
Rivestimenti	
Accessori	
Ausiliari	
Tubolature	
Vent. riscald. refrig.	
Impianto elettrico	
Alloggi	
Inventari	
Totale . . .	
C) *Apparato motore e sue parti complementari*:	
Motori principali	
Caldaie	
Linee d'alberi	
Ausiliari	
Tubolature	
Ventilazione	
Centrali elettriche	
Sistemazioni varie	
Manovre e controllo	
Totale apparato motore e sue parti complementari . . .	
Totale (A+B+C) . . .	
D) *Materiale demolito e sbarcato*	
TOTALE COMPLESSIVO . . .	

TABELLA *F*

ELEMENTI COSTO

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITÀ DI ALMENO 1.000 T.S.L.

Denominazione	Materiali			Mano d'opera			Materiali mano d'opera
	Peso netto tonn.	Costo unitario L./kg	Costo totale lire	Giornate lavorative	Gg./tonn.	Costo totale lire	Costo complessivo lire
A) *Scafo metalico*:							
Laminati							
Fusi e fucinati .							
Elettrodi e materiale saldante							
Chiodi e bulloni							
Tubi e puntelli . .							
Materiali non ferrosi o in lega leggera . . .							
Totali .							
B) *Allestimento*:							
Rivestimenti							
Accessori . .							
Ausiliari .							
Tubolature .							
Vent. riscald. e refrig.							
Impianto elettrico .							
Alloggi .							
Inventari . .							
Totali .							
C) *Apparato motore e sue parti complementari*:							
Motrici principali							
Caldaie .							
Linee d'alberi .							
Ausiliari . .							
Tubolature							
Ventilazione							
Centrali elettriche .							
Sistemazioni varie . . .							
Manovre e controllo .							
Totali .							
Totali (A+B+C) .							
Materiale demolito e sbarcato:							
Conti ausiliari . .							
Spese generali . . .							
Costo dei lavori .							

Paga media oraria della mano d'opera diretta: . . .

Nota 1. — Il costo della giornata operaia deve comprendere paga, paga differita e oneri sociali, in conformità alle tabelle delle unioni industriali e intersindacali.

Nota 2. — Il costo degli eventuali lavori appaltati deve essere chiaramente indicato, attribuito alle varie voci di repertorio di appartenenza e, per ciascuna voce, suddiviso in costo materiali e costo mano d'opera, con l'indicazione del numero delle giornate lavorative impiegate.

Nota 3. — Per il materiale demolito deve essere indicato il valore di realizzo reale o presunto.

Nota 4. — Qualora vengano impiegati prodotti finiti usati, i relativi pesi dovranno essere evidenziati.

TABELLA *G*

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITA' DI ALMENO 1.000 T.S.L.

DISTINTA CONTI AUSILIARI

suddivisi possibilmente come segue:

DENOMINAZIONE	Lire milioni
Lavori preliminari	
Spese cantiere	
Collaudi e prove	
Spese dirette	
Spese di contratto	
Spese varie	
Oneri finanziari specifici	
Totale . . .	

DISTINTA SPESE GENERALI

suddivise possibilmente come segue:

DENOMINAZIONE	Lire milioni
Mano d'opera indiretta comprensiva di oneri	
Stipendi (dirigenti, impiegati, oneri compresi)	
Stabili e suolo cantiere (ammortamenti canoni, manutenzioni, ecc.)	
Conduzione uffici (arredamenti, cancellerie, spese postali e telefoniche, autovetture, ecc.) .	
Ammodernamento e manutenzione impianti	
Imposte e tasse	
Oneri finanziari di gestione	
Spese diverse (pubblicità, rappresentanza, consulenze, ecc.)	
Totale . . .	

ALLEGATO *H*

1-*a*) Per le unità munite di apparato motore di propulsione, vengono assegnati:

allo scafo nudo il coefficiente: 0,30

all'allestimento il coefficiente: 0,50

all'apparato motore il coefficiente: 0,20 attribuito per l'80% all'insieme delle motrici principali, complete di accessori, riduttori, linee d'assi, eliche e gruppi elettrogeni principali e/o caldaie, principali e non, e per il 20% ai restanti elementi facenti parte dell'apparato motore (ausiliari, tubolature, ventilazioni, ecc.).

Per l'attribuzione dei singoli componenti del peso nave alla voce apparato motore od allestimento vedasi quanto riportato al punto 4).

b) Il grado di avanzamento dello scafo è calcolato con la formula:

$$1/S\ [(S_1 \times 0{,}20) + (S_2 \times a \times 0{,}50) + (S_3 \times 0{,}50) + (S_4 \times b \times 0{,}80) + (S_5 \times 0{,}80) + (S_6 \times c \times 0{,}95) + (S_7 \times 0{,}95) + S_8]$$

dove:

S rappresenta il peso totale dello scafo nudo come dichiarato dal cantiere costruttore;

S_1 rappresenta il peso del materiale introdotto in cantiere e inequivocabilmente destinato alla costruzione dell'unità di cui si calcola l'avanzamento, non ancora lavorato;

S_2 rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra presso l'officina navale (tracciatura, taglio, sagomatura);

a rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

S_3 rappresenta il peso netto del materiale lavorato pronto a terra per la prefabbricazione o l'imbarco;

S_4 rappresenta il peso del materiale in corso di prefabbricazione;

b rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

S_5 rappresenta il materiale prefabbricato;

S_6 rappresenta il materiale dei blocchi prefabbricati in corso di montaggio sullo scalo o in corso di premontaggio nei grandi insiemi a terra;

c rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

S_7 rappresenta il materiale montato sullo scalo e quello dei grandi insiemi di premontaggio;

S_4 rappresenta il materiale montato sullo scalo, completamente finito di saldatura, radiografato e di cui è stata accertata la tenuta stagna.

c) Il grado di avanzamento dell'allestimento è calcolato con la formula:

$$1/A\,[(A_1 \times 0{,}20) + (A_2 \times a \times 0{,}80) + (A_3 \times 0{,}80) + A_4)]$$

dove:

A rappresenta il peso totale dell'allestimento come dichiarato dal cantiere costruttore;

A_1 rappresenta il peso del materiale da lavorare introdotto in cantiere e sicuramente destinato alla costruzione dell'unità di cui si calcola l'avanzamento;

A_2 rappresenta il peso netto del materiale in corso di lavorazione in officina, sia in cantiere che presso terzi;

a rappresenta la relativa percentuale di avanzamento;

A_3 rappresenta il peso del materiale pronto in officina, sia in cantiere che presso terzi;

A_4 rappresenta il peso del materiale sistemato a bordo o sui blocchi di prefabbricazione.

d) Il grado di avanzamento dell'apparato motore è valutato con la formula:

$$\frac{M_1 \times 0{,}80}{M} + \frac{m_1 \times 0{,}20}{m}$$

dove:

M rappresenta il peso delle motrici principali, complete di accessori, riduttori, linee d'assi, eliche e gruppi elettrogeni principali e/o caldaie, principali e non;

M_1 (m_1) rappresenta il peso degli elementi compresi in M(m) che può essere considerato finito, da valutarsi secondo il criterio di seguito indicato o altro ritenuto equivalente in relazione alla rilevanza dell'elemento preso in considerazione:

$$\frac{0{,}25 \times P_1 + 0{,}45 \times P_2 + 0{,}20 \times P_3 + 0{,}05 \times P_4 + 0{,}05 \times P_5}{P}$$

P_1 rappresenta il peso netto dei materiali passati in lavorazione in officina;

P_2 rappresenta il peso dei materiali lavorati in officina, in tutte le loro parti, e pronti al montaggio;

P_3 rappresenta il peso dei materiali ed oggetti montati sul banco di prova in officina;

P_4 rappresenta il peso dei macchinari, dopo eseguite le prove in officina;

P_5 rappresenta il peso dei macchinari, dopo eseguito il montaggio a bordo della nave;

P rappresenta il peso dei macchinari completamente montati a bordo;

m rappresenta il peso degli ausiliari dell'apparato motore e degli altri elementi necessari al suo funzionamento, dichiarato dal cantiere.

2-*a*) Per le unità prive di apparato motore di propulsione vengono assegnati:

allo scafo il coefficiente: 0,80
all'allestimento il coefficiente: 0,20

a richiesta del cantiere e per giustificati motivi possono essere riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, sentito il parere del Registro italiano navale, coefficienti diversi.

b) Il grado di avanzamento si calcola in maniera analoga a quanto detto al punto 1).

3) In analogia a quanto previsto negli emendamenti alla SOLAS '74, Cap. II-1, Reg. 1 una costruzione si intende iniziata quando:

sia stata impostata la chiglia sullo scalo (intendendo con ciò sia la vera e propria posa della chiglia, che « l'occupazione dello scalo » mediante un blocco completo di prefabbricazione comprendente un tratto della lamiera di chiglia e di peso corrispondente a quello dell'intera chiglia di progetto);

ovvero:

quando lo stato di avanzamento dello scafo nudo abbia raggiunto le seguenti percentuali:

5% per navi fino a 6.000 tonnellate di stazza lorda;
4% per navi da 6.001 a 8.000 tonnellate di stazza lorda;
3% per navi da 8.001 a 12.000 tonnellate di stazza lorda;
2% per navi da oltre 12.000 tonnellate di stazza lorda.

4-*a*) Costituiscono il peso « apparato motore »:

i macchinari principali ed ausiliari per la propulsione della nave completi di accessori, tubolature, grigliati, scale, paglioli, condotti di scarico;

le linee d'assi e i relativi supporti, astucci ed eliche;

le caldaie ausiliarie complete dei macchinari accessori e tubolature per il loro funzionamento;

i gruppi elettrogeni principali completi di accessori, tubolature, grigliati, scale, paglioli, condotti di scarico;

le pompe e tubolature per imbarco e travaso combustibile;

gli impianti di automazione relativi ai macchinari precedentemente indicati;

le macchine utensili (officina di macchina);

i carriponte, paranchi e mezzi di sollevamento in genere per servizi dell'apparato motore;

gli impianti di ventilazione dell'apparato motore.

b) Costituiscono il peso « allestimento »:

gli impianti ed i macchinari per il servizio nave non inclusi nell'apparato motore, nonché quelli per il servizio dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico;

il timone, gli stabilizzatori, le eliche direzionali ed i macchinari ed impianti relativi;

le casse ed i serbatoi per il carico quando non contribuenti alla robustezza della nave (separati dalla struttura dello scafo).

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 599/1982, recante « Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale », è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982.

— La legge n. 396/1984, recante « Proroga al 30 giugno 1984, con modificazioni, delle leggi n. 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto », è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1984.

— La legge n. 111/1985, recante « Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali », è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1985.

— L'art. 25 della legge n. 599/1982, prevede che con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, siano emanate le norme applicative della stessa legge.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 599/1982, come modificato dalla legge n. 111/1985, è il seguente:

« Art. 5 (*Campo di applicazione*). — Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 3 i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonché per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche, nonché per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.

Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade ».

Nota all'art. 3, primo comma:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 599/1982 è il seguente:

« Art. 10 (*Liquidazione del contributo*). — In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui al precedente articolo 3.

Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unità commesse o successivamente al contratto di prima vendita, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione, può essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione, di cui al precedente articolo 3.

La fidejussione è proporzionalmente ridotta o restituita in corrispondenza del raggiungimento dei prescritti avanzamenti.

A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta, in base ai risultati delle valutazioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 3.

Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione ».

Nota all'art. 3, *lettera* a):

Il testo dell'art. 233 del codice della navigazione è il seguente:

« Art. 233 (*Dichiarazione di costruzione*). — Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.

L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.

Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni ».

Nota all'art. 3, *lettera* b):

Il testo dell'art. 7 della legge n. 599/1982 è il seguente:

« Art. 7 (*Classificazione delle navi*). — Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse ».

Nota all'art. 3, *lettera* d):

Il testo dell'art. 9 della legge n. 599/1982 è il seguente:

« Art. 9 (*Apprestamenti difensivi*). — Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco deve essere installato e mantenuto in efficienza, a spese dei proprietari, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

Per le navi di tipo *bulk-carrier*, progettate e da costituirsi senza alcun picco da carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.

Qualora il Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Sulle navi nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocità oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

I costruttori debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, che indicherà i lavori da eseguirsi in tempo utile prima del loro inizio.

Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro della difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della Marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi ».

Nota all'art. 3, *lettera* e):

Il testo dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 599/1982 è stato riportato nella nota all'art. 3, primo periodo, del presente decreto.

Nota all'art. 4, *primo periodo*:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 599/1982, come modificato dalla legge n. 111/1985, è il seguente:

« Art. 3 (*Contributo per nuove costruzioni*). — Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, il Ministro della marina mercantile può concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi, e al 13 per cento per i cantieri navali minori.

In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, può proporre al CIPI, che si esprimerà nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile ».

Le percentuali indicate nel primo comma del sopra trascritto art. 3 sono state modificate dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 111/1985 per le nuove costruzioni nonché le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate; queste percentuali sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.

Nota all'art. 4, *lettera* a):

L'art. 233 del codice della navigazione è riportato nella precedente nota all'art. 3, lettera *a*), del presente decreto.

Nota all'art. 4, *lettera* b):

Il testo dell'art. 7 della legge n. 599/1982, è riportato nella nota all'art. 3, lettera *b*), del presente decreto.

Nota all'art. 4, *lettera* f):

L'art. 9 della legge n. 599/1982 è riportato nella nota all'art. 3, lettera *d*), del presente decreto.

Nota all'art. 5, primo comma:

L'art. 10 della legge n. 599/1982 è riportato nella nota all'art. 3, primo periodo, del presente decreto.

Nota all'art. 6, primo comma:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 599/1982 è riportato nella nota all'art. 2 del presente decreto.

Nota al titolo dell'art. 8:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 111/1985 è il seguente:

« Art. 7. — Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983 ».

Nota all'art. 9:

Il testo del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 111/1985 è il seguente:

« Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598 e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalità di calcolo del grado di avanzamento dei lavori ».

(7232)

DECRETO 27 novembre 1985.

Revisione generale delle patenti nautiche.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 22 luglio 1985, concernente la revisione delle patenti nautiche da diporto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 12 ottobre 1985);

Considerata l'opportunità di meglio chiarire il calendario delle operazioni di revisione previste dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1985 è sostituito dal seguente:

« Le patenti nautiche da diporto sottoposte a revisione, ai sensi dell'articolo precedente, sono confermate nella validità per un periodo di dieci anni; tale conferma è ridotta a cinque anni per i titolari delle medesime che abbiano superato i cinquanta anni di età.

Le operazioni di revisione sono effettuate osservando il seguente calendario:

dal 2 gennaio al 31 dicembre 1986 le patenti rilasciate fino al 31 dicembre 1966;

dal 2 gennaio al 31 dicembre 1987 le patenti rilasciate fino al 31 dicembre 1971;

dal 2 gennaio al 31 dicembre 1988 le patenti rilasciate fino al 31 dicembre 1976;

dal 2 gennaio al 31 dicembre 1989 le patenti rilasciate successivamente al 31 dicembre 1976.

Le amministrazioni e gli enti riconosciuti competenti agli espletamenti di cui ai precedenti comma, possono con norme interne stabilire i criteri per meglio disciplinare il lavoro delle suddette revisioni, compatibilmente con le esigenze dei propri uffici periferici».

Roma, addì 27 novembre 1985

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(7355)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 ottobre 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 18 settembre 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 3.700 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 317567/66-AU-91 del 5 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1985, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 105, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 settembre 1985 fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.700 miliardi con decreto ministeriale n. 318178 del 18 settembre 1985;

Visto, in particolare, l'art. 9 del cennato decreto del 5 settembre 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, sesto comma, del decreto ministeriale n. 317567 del 5 settembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 settembre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.700 miliardi, ammonta a nominali lire 3.700 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1985
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 43

(7013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay firmata a Montevideo il 7 novembre 1979, firmato a Roma il 1° ottobre 1985.

In data 1° ottobre 1985 è stato firmato l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

In conformità all'art. 38, che ne prevede l'entrata in vigore alla stessa data della convenzione, l'accordo e entrato in vigore il giorno 1° giugno 1985 ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

In conformità all'art. 37, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 entreranno in vigore al momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle rispettive legislazioni.

La conclusione dell'accordo amministrativo è prevista dall'art. 10 della convenzione, ratificata con legge 15 ottobre 1981, n. 669, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 novembre 1981.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'accordo amministrativo:

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY FIRMATA A MONTEVIDEO IL 7 NOVEMBRE 1979.

TITOLO I

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo:

1) il termine « convenzione » indica la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979;

2) il termine « accordo » indica il presente accordo amministrativo;

3) i termini definiti all'articolo 1 della convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.

Articolo 2.

Le autorità competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono:

Per l'Italia:

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità.

Per l'Uruguay:

il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale.

Articolo 3.

Le istituzioni competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono:

a) nella Repubblica italiana, oltre agli organismi che gestiscono le assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori:

1 - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, gestiti dallo stesso I.N.P.S.; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; gli assegni familiari; le prestazioni economiche per malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità.

2 - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l'assicurazione contro glli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa l'erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari, ad eccezione delle altre prestazioni sanitarie.

3 - Le unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio, in generale, o, per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità e per le prestazioni curative in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ad eccezione delle protesi e dei presidi ausiliari di cui al precedente punto 2;

b) nella Repubblica orientale dell'Uruguày:

Gli organi e gli organismi statali e le istituzioni parastatali rispettivamente competenti per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, la malattia, gli infortuni comuni, quelli sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 4.

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente:

a) *Per l'Italia*:

1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Sede centrale per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelle a carico dei regimi speciali di assicurazione, nonché le altre prestazioni di cui all'art. 3, lettera *a*), punto 1) del presente accordo.

2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione generale per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativamente alle prestazioni di cui all'articolo 3, lettera *a*), punto 2) del presente accordo.

3) Il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie e curative di cui all'articolo 2, lettera *a*), punto 3) del presente accordo.

b) *Per l'Uruguay*:

La Direzione generale della sicurezza sociale (D.G.S.S.).

Capitolo II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 5.

1) Per il lavoratore distaccato nel territorio dell'altro Stato contraente, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1), lettera *a*) della convenzione, viene rilasciato un attestato, in duplice copia, da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede l'impresa che lo ha distaccato.

2) L'attestato di cui al paragrafo 1) viene rilasciato:

a) *In Italia*:

Dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)

b) *In Uruguay*:

Dalle competenti direzioni della Direzione generale della sicurezza sociale (D.G.S.S.).

3) Il datore di lavoro deve inviare copia dell'attestato all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

4) Nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *a*) della convenzione, se la durata del periodo di lavoro deve prolungarsi oltre ventiquattro mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro dovrà chiedere all'autorità competente dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, esplicita autorizzazione perché il lavoratore rimanga soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente).

5) L'autorizzazione di cui al paragrafo 4) viene richiesta:

a) *In Italia*:

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

b) *In Uruguay*:

Al Ministero del lavoro e della sicurezza sociale.

6) L'autorizzazione di proroga, concessa ai sensi del precedente paragrafo 4), sarà notificata al datore di lavoro e all'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1), secondo le procedure interne che ciascuno Stato contraente avrà stabilito.

Articolo 6.

1) Per esercitare la facoltà di opzione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione, l'interessato deve presentare domanda all'istituzione competente dello Stato contraente alla cui legislazione desidera essere assoggettato, tramite l'amministrazione da cui dipende.

2) Nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione, se l'interessato desidera ottenere la proroga dell'applicazione della legislazione dello Stato di cui è cittadino, dovrà chiedere esplicita autorizzazione all'autorità competente dell'altro Stato contraente, tramite l'amministrazione da cui dipende.

Articolo 7.

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti, un attestato comprovante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. Se l'interessato non presenta l'attestato, detta istituzione lo richiede all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Articolo 8.

I periodi di assicurazione da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 13 della convenzione sono quelli che risultano validi ai sensi della legislazione dello Stato contraente ove sono stati compiuti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITÀ E MORTE

Articolo 9.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti regole:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;

b) in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, agli effetti della totalizzazione la durata dei periodi sovrapposti sarà presa in considerazione una sola volta; pertanto ciascuna istituzione prenderà in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti sotto la legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;

c) qualora non sia possibile determinare l'epoca esatta di taluni periodi di assicurazione riconosciuti utili dalla legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongono ai periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente;

d) i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente in relazione all'esercizio di una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati con periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione.
Se, nonostante la totalizzazione di questi periodi, il lavoratore non può acquisire un diritto a prestazione, i periodi in questione sono totalizzati per l'acquisizione di una prestazione del regime generale;

e) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore in entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione di uno Stato contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato totalizza i periodi in questione entro il limite di tale durata massima.

Articolo 10.

1) I lavoratori ed i loro superstiti che intendono beneficiare delle prestazioni conformemente agli articoli 15 e 16 della convenzione, devono presentare domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi prescritti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.
A tale scopo sarà istituito apposito formulario di domanda. Tale formulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente.

2) La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità al precedente paragrafo 1), viene considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3) L'istituzione alla quale è stata presentata la domanda invia all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, oltre al formulario di domanda, due copie di un apposito formulario di collegamento che indichi i periodi di assicurazione accreditati in base alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti derivanti da tali periodi.

4) L'istituzione che riceve i formulari di cui al paragrafo 3), determina i diritti spettanti al richiedente restituendo, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento con i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati ai sensi della propria legislazione e ai diritti riconosciuti.

5) L'istituzione alla quale era stata presentata la domanda, ricevuta in restituzione copia del formulario di collegamento, se non ha già accordato una prestazione definitiva, determina i diritti del richiedente comunicandone l'esito all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Articolo 11.

I dati personali contenuti nel formulario di domanda, di cui al precedente articolo 10, saranno autenticati dall'istituzione competente che trasmette il formulario. Detta istituzione attesta che le informazioni contenute in tale formulario si basano su documenti originali; la trasmissione del formulario così autenticato dispenserà dall'invio di documenti originali.

Articolo 12.

Al fine di garantire il trattamento minimo di pensione in applicazione dell'articolo 18 della convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione prende in considerazione gli importi risultanti all'atto della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, con esclusione di eventuali integrazioni al minimo dovute in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

Capitolo II

PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÀ

Articolo 13.

1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera *b*) della convenzione, i lavoratori in temporaneo soggiorno o che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato che ne certifichi il diritto e la sua durata in base alla legislazione dello Stato competente.

2) Se i lavoratori non presentano l'attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

3) I lavoratori e l'istituzione competente sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza di qualsiasi variazione che abbia riflessi sul diritto alle prestazioni.

4) In caso di ricovero ospedaliero l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza ne dà notizia all'istituzione competente entro 14 giorni, precisando la data del ricovero, la probabile durata della degenza e, successivamente, la data di dimissione dall'ospedale.

5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, e ove necessario, ai familiari a carico dei lavoratori, così come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2 della convenzione.

Articolo 14.

Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera *c*) della convenzione, i lavoratori ed i loro familiari che si recano sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente per ricevere le cure adeguate, sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di temporaneo soggiorno un attestato di autorizzazione indicante, se necessario, anche per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte.

Articolo 15.

1) Per beneficiare nello Stato contraente in cui risiede, diverso dallo Stato competente debitore della pensione o rendita, delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della convenzione, il titolare di una pensione o rendita e tenuto ad iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.

2) Il pensionato, l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 del presente accordo, ove applicabili.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, ai familiari a carico del titolare di pensione o rendita, così come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2 della convenzione.

Articolo 16.

1) Per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 23 della convenzione l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno avverte preliminarmente l'istituzione competente con formale comunicazione.

L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da parte dell'istituzione competente, parere negativo entro 40 giorni decorrenti dalla data della comunicazione.

2) Qualora le prestazioni debbano essere fornite in via d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone tempestivamente l'istituzione competente.

Articolo 17.

Gli attestati previsti dai precedenti articoli del presente capitolo sono rilasciati:

in Italia:

dalle unità sanitarie locali (USL) competenti per territorio, in generale, o, per talune categorie di persone, dal Ministero della sanità;

in Uruguay:

dagli organismi competenti per quanto riguarda le prestazioni di malattia.

Articolo 18.

Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura in applicazione degli articoli 19, 21 e 23 della convenzione, sono rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, sulla base degli importi effettivi che risultano dalla contabilità di quest'ultima istituzione. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non può applicare tariffe superiori a quelle praticate agli aventi diritto in base alla propria legislazione.

Il pagamento delle somme è effettuato entro dodici mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso per la quale viene utilizzato un apposito formulario.

Articolo 19.

1) Le spese per le prestazioni in natura erogate, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della convenzione, ai titolari di pensione o rendita e loro familiari a carico, e quelle erogate ai familiari di lavoratori residenti nello Stato contraente diverso da quello competente, saranno rimborsate sulla base di « forfaits » che si avvicinino il più possibile alle spese reali.

2) Le procedure per il calcolo dei « forfaits » saranno concordate dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

Capitolo III

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 20.

1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera i) della convenzione, gli assicurati devono presentare all'istituzione del luogo di residenza o soggiorno un attestato, rilasciato dall'istituzione dello Stato competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni. In tale attestato l'istituzione dello Stato competente può indicare la durata massima delle prestazioni.

2) Se l'assicurato non presenta l'attestato di cui al precedente paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza o soggiorno si rivolge all'istituzione dello Stato competente per ottenerlo.

3) Le prestazioni in danaro di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera ii) della convenzione, sono corrisposte agli assicurati direttamente dall'istituzione dello Stato competente. Le prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno, per conto dell'istituzione dello Stato competente. In tale caso quest'ultima istituzione informa l'assicurato dei suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza o soggiorno l'importo delle prestazioni in denaro, le date in cui esse devono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione delle stesse.

Articolo 21.

Per la fornitura di protesi e di altre prestazioni di grande importanza in base all'articolo 23 della convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente accordo.

Articolo 22.

L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno, che abbia provveduto ad accertamenti sanitari ai sensi dell'articolo 27 della convenzione, trasmette all'istituzione dello Stato competente le relazioni contenenti ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali dell'assicurato, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza alcuna indicazione del grado di inabilità lavorativa.

Articolo 23.

1) L'istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Stato, che ha proceduto agli accertamenti sanitari ai sensi dell'articolo 27 della convenzione, rimborserà a quest'ultima:

a) le spese per gli accertamenti sanitari effettuati per suo conto;

b) le spese di viaggio sostenute dagli assicurati per recarsi presso le strutture sanitarie che devono provvedere alla esecuzione degli accertamenti sanitari;

c) la retribuzione perduta dagli assicurati per poter fruire di tali accertamenti.

2) Ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente paragrafo 1), non possono essere praticate tariffe superiori a quelle in vigore presso l'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Stato contraente.

3) Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano anche per il rimborso delle prestazioni in natura e di quelle in denaro diverse dalle rendite, erogate per conto dell'istituzione dello Stato competente.

Articolo 24.

1) Nei casi di cui all'articolo 25 della convenzione, la domanda di prestazioni può essere presentata all'istituzione dello Stato competente ovvero all'istituzione del luogo di residenza nell'altro Stato contraente.

2) L'istituzione che ha ricevuto la domanda, qualora accerti che il lavoratore ha svolto da ultimo nel territorio dell'altro Stato un'attività suscettibile di provocare o aggravare la malattia professionale considerata, trasmette senza indugio tale domanda unitamente ai documenti che la corredano, alla istituzione competente dell'altro Stato, informandone l'interessato.

3) Nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 2) della convenzione l'istituzione dello Stato competente, qualora constati che la vittima o i superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette senza indugio all'istituzione dell'altro Stato contraente la domanda e tutti i documenti che la corredano (compresi gli eventuali esami medici espletati) unitamente ad una copia della decisione di cui alla successiva lettera *b*);

b) notifica la sua decisione all'interessato indicando i motivi del diniego delle prestazioni, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.

Articolo 25.

1) Nei casi di cui all'articolo 26 della convenzione, l'assicurato è tenuto a fornire all'istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per il nuovo infortunio o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi.

2) L'istituzione competente per gli eventi precedenti è tenuta a fornire all'istituzione dell'altro Stato contraente, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.

Capitolo IV

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 26.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che il calcolo delle prestazioni per disoccupazione si basi sulle retribuzioni percepite precedentemente all'inizio della disoccupazione stessa, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente delle retribuzioni percepite dall'interessato in tale Stato.

Articolo 27.

1) Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 13 della convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato comprovante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

2) Se l'interessato non presenta l'attestato, detta istituzione lo richiede all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

TITOLO III

Capitolo I

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 28.

I modelli dei formulari, certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri atti necessari all'applicazione della convenzione saranno concordate dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

Articolo 29.

I beneficiari di prestazioni accordate in virtù della convenzione, sono tenuti a fornire alle istituzioni competenti le informazioni richieste, nonché a comunicare ogni variazione della loro situazione personale o familiare che modifichi o possa modificare totalmente o parzialmente il diritto alle prestazioni di cui beneficiano; ciò in conformità alle norme vigenti in ciascuno Stato competente.

Articolo 30.

Senza pregiudizio delle funzioni demandate agli organismi di collegamento, le autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della convenzione.

Articolo 31.

A seguito di mandato o di esplicita richiesta degli interessati, le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od istituzioni competenti dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli in ogni eventualità necessaria.

Articolo 32.

Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che gli interessati rivolgono all'autorità o alle istituzioni competenti di uno Stato contraente per l'applicazione della convenzione, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

Articolo 33.

1) Le disposizioni della convenzione si applicano alle domande di prestazione che vengono presentate dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

2) Le domande di prestazione presentate prima della data di entrata in vigore della Convenzione, e in corso di trattazione a tale data, sono esaminate ai sensi della convenzione anche nell'ipotesi in cui i periodi di lavoro da prendere in considerazione abbiano già dato luogo alla liquidazione di una prestazione a carico dell'altro Stato contraente.

Articolo 34.

Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'istituzione creditrice. Quest'ultima soddisfa il proprio credito e versa l'eventuale saldo all'interessato.

Articolo 35.

Gli effetti previsti dall'articolo 35 della convenzione si producono anche nei casi in cui gli atti menzionati in tale articolo sono presentati ad una delle istituzioni competenti, od ai suoi uffici periferici, anziché all'organismo di collegamento, qualora l'istituzione competente non si identifichi con l'organismo di collegamento.

Articolo 36.

1) Per la determinazione del grado di invalidità di un lavoratore o di un pensionato o di un loro familiare residenti o soggiornanti nel territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente richiede gli accertamenti sanitari necessari alla istituzione del luogo di residenza o di soggiorno degli interessati.

2) Allorché gli accertamenti sanitari di cui al paragrafo 1) sono effettuati nell'esclusivo interesse dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsati da tale istituzione all'istituzione che le ha effettuate.

3) Se gli accertamenti sanitari di cui al paragrafo 1) sono effettuati anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, questa si limita a trasmettere all'istituzione dello Stato competente una relazione sull'esito degli accertamenti, senza richiedere rimborsi.

4) Il rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti di cui al paragrafo 2), è calcolato secondo le tariffe applicate dall'istituzione che li ha effettuati.

Questa istituzione presenta a tal fine un rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 37.

Per gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente accordo, l'entrata in vigore è rinviata al momento in cui le Parti contraenti si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle rispettive legislazioni, in conformità a quanto previsto all'articolo 37 della convenzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38.

Salvo quanto previsto dall'articolo 37, il presente accordo entra in vigore alla stessa data della convenzione e cesserà alla data alla quale la convenzione cesserà di essere in vigore.

Fatto a Roma il giorno uno del mese di ottobre del millenovecentottantacinque, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

(7127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Setramar, in Ravenna, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1985 la S.p.a. Setramar, in Ravenna, via Classicana, 75, è autorizzata ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nel complesso ristrutturato sito nel porto di Ravenna.

(7327)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Copparo

Con decreto 3 ottobre 1985, n. 7747, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, un terreno di mq 1.420 riportato nel catasto del comune di Copparo (Ferrara) al foglio 11, mappali 56, 57, 58 e 59.

(7261)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Udine

Con decreto interministeriale n. 251 in data 9 novembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area adibita a parcheggio autoveicoli sita in Udine, via Sagrado, riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 19, particella 250, della superficie di mq 730.

(7206)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata, con decreto n. 2061 dell'8 agosto 1985, ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare dal comune di Camerino un immobile al prezzo di L. 230.000.000 (duecentotrentamilioni) da destinare ad insediamenti universitari.

(7356)

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « A. Oriani » di Corato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 7820/1° Sett. del 9 febbraio 1985 il liceo ginnasio statale « A. Oriani » di Corato, è autorizzato ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio all'alunno che conseguirà la migliore votazione alla promozione alla quinta ginnasiale e che abbia studiato la lingua francese. La donazione è offerta dalla famiglia della defunta prof.ssa Maria Cimadomo al cui nome viene intestata.

(7329)

Autorizzazione al liceo scientifico statale « E. Fermi » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5773/1° Sett. dell'11 febbraio 1985, il liceo scientifico statale « E. Fermi » di Bari, è autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer « M 20 Olivetti », offerto dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(7328)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione ad alienare i prefabbricati leggeri tipo « containers » di non conveniente riparazione nonché i rottami provenienti dalle sovrastrutture metalliche recuperate e non più impiegabili. *(Ordinanza n. 641/FPC/ZA).*

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale vengono devolute alle Forze armate la presa in consegna e la gestione delle roulottes e dei fabbricati monoblocco tipo « containers »;

Visti il decreto interministeriale 1° settembre 1982 che istituisce il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile ed i successivi decreti interministeriali che ne prorogano l'attività fino al 30 giugno 1986, ed i connessi compiti di recupero, riattamento dei beni mobili riparabili ed alienazione di quelli di non conveniente riparazione;

Viste le proprie ordinanze n. 331/FPC/ZA del 29 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984 e n. 471/FPC/ZA del 23 gennaio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, con le quali al raggruppamento predetto sono stati devoluti i compiti connessi a reperimento, riparazione, ripristino, posizionamento e accantonamento in apposite aree dei containers per il loro successivo impiego;

Viste le proprie ordinanze n. 404/FPC/ZA del 14 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984 e n. 545/FPC/ZA del 22 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985, con le quali viene disciplinata l'alienazione delle roulottes nei suoi aspetti tecnici, operativi e finanziari, in vista del rapido sgombero delle aree;

Accertato che, in esito ai recuperi effettuati in esecuzione delle citate disposizioni, presso le dette aree sono giacenti numerosi containers che, per il degrado subito a causa dell'uso fattone, sono in condizioni tali per cui ogni intervento inteso al riattamento risulterebbe non vantaggioso né economico, talché sono stati dichiarati di non conveniente riparazione dalle competenti commissioni;

Accertato, altresì, che presso le stesse aree sono accantonati anche i rottami provenienti dalle sovrastrutture metalliche impiegate come copertura aggiuntiva dei containers recuperati e ora inservibili perché arrugginite, contorte o bucate in più punti e pertanto dichiarate fuori uso dalle medesime commissioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il raggruppamento autonomo beni mobili della protezione civile è autorizzato ad alienare, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, i containers, giacenti nelle varie aree, riconosciuti dalle competenti commissioni di non conveniente riparazione, nonché i rottami provenienti dalle sovrastrutture di copertura dei containers medesimi dichiarate fuori uso.

Art. 2.

Il ricavato della vendita sarà versato al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7326)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 47/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 45 del 14 novembre 1985;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto citato nelle premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine, aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.400
benzina super senza piombo	»	1.425
benzina normale	»	1.350
benzina agricola	»	416
benzina pesca e piccola marina	»	382

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 6 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(7444)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

A seguito del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, che ha modificato le aliquote fiscali, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi decorrenti dalla stessa data del suddetto decreto-legge:

Gasolio autotrazione	L./lt	760
Gasolio agricoltura	»	540
Petrolio agricoltura	»	529
Gasolio pesca e piccola marina	»	495
Petrolio pesca e piccola marina	»	485

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	699	702	705	708	711
Petrolio (*)	»	739	742	745	748	751
Olio comb.le fluido	L./kg	484	487	490	493	496

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7445)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ulteriore finanziamento per il completamento del programma di lancio S. Marco D. (Deliberazione 31 ottobre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 27 aprile 1984 concernente l'aggiornamento del piano spaziale nazionale 1984-1988 e quelle in essa richiamate;

Considerato che per completare il programma di lancio San Marco D sono necessari ulteriori finanziamenti nella misura di lire 5.400 milioni;

Vista la nota del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. AS/RI (85) 92P7 del 4 ottobre 1985 con la quale si propone di far fronte alla predetta esigenza mediante l'anticipazione di fondi nella misura indicata, a carico dello stanziamento previsto per il piano spaziale nazionale per il 1985;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

E' approvata l'ulteriore spesa di lire 5.400 milioni per il completamento del programma di lancio S. Marco D.

Il Consiglio nazionale delle ricerce, al fine di consentire il completamento del programma di lancio S. Marco D, provvederà ad anticipare entro il 1985 all'Università di Roma - Centro ricer-

che aerospaziali, lire 5.400 milioni, a carico dei fondi assegnati al piano spaziale nazionale per il 1985 dall'art. 14, comma 12, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Al reintegro di tale anticipazione si provvederà in sede di aggiornamento del piano spaziale nazionale.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(7265)

Inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, di opere infrastrutturali funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario, per le finalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 456. (Deliberazione 31 ottobre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione — su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari del Governo — nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purché funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 422, che proroga il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della Campania prot. n. 10988 del 3 agosto 1985;

Udita la relazione del presidente della giunta regionale della Campania;

Delibera:

Il presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario del Governo, può includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, le sotto indicate opere, funzionalmente correlate con il programma straordinario, per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1981, n. 456, nei limiti del finanziamento ad essa assegnato, come di seguito indicato:

Asse viario a scorrimento veloce Centro direzionale - 167 Ponticelli-Cercola-Pomigliano: a valere sul finanziamento residuo di lire 8.650 milioni complessivamente assegnato dalla CASMEZ ai tronchi da realizzare nell'ambito degli interventi del PS 31/008 per lire 5.150 milioni e del PS 5357 per lire 3.500 milioni;

Emissario Brusciano-Castelcisterna e Collettore di Pomigliano d'Arco: opere da realizzare a valere sul finanziamento di lire 4.268 milioni dalla CASMEZ assegnato ai due collettori nel quadro del PS 3;

Collettore di Frascatoli: a valere sul finanziamento residuale di lire 6.719 milioni assegnato dalla CASMEZ alla realizzazione dell'opera nel quadro del PS 3/121 B.

Il presidente commissario del Governo cederà alla CASMEZ le somme che la stessa dovesse sborsare per eventuali richieste di risarcimento, da parte del consorzio assegnatario, per ritardi derivanti dalla procedura di avocazione.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(6985)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di istanze volte al riconoscimento delle condizioni di crisi aziendale presentate da varie società

Con deliberazioni adottate nella seduta del 30 maggio 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

impresa Edilfer S.r.l. di Dueville (Vicenza);

impresa F.lli Corsi fu Francesco S.r.l. di Certaldo (Firenze);

impresa Miliani S.r.l. di Bari;

impresa Marali di Barbero Liliana & C. S.a.s. di Torino;

impresa Vicedomini S.p.a. di Milano;

impresa Mobilificio del Chienti S.r.l. di Poggibonsi (Siena);

impresa Rosso officine di Rosso Giusto di Morozzo (Cuneo);

impresa Cantieri navali Italcraft S.r.l. di Bracciano (Roma);

impresa I.U.L.P.R.E.F. S.r.l. di Petaccio (Campobasso);

impresa Re.Pi.Co. - Resine pigmenti colori S.r.l. di Milano;

impresa Filatura Pierino Clerico & C. S.n.c. di Cossato (Vercelli);

impresa Cervesina S.p.a. con sede in Milano;

impresa Soleko S.p.a. di Pontecorvo (Frosinone);

impresa Filatura del Seveso S.p.a. di Cusano Milanino (Milano);

impresa Siso - Società italo svizzera orologi S.n.c. di Mergozzo (Cuneo);

impresa S. Maria ad Rupes di Castel S. Elia (Viterbo), a decorrere dal novembre 1984;

impresa Incar di Cappelli Enzo e Carletti Attilio di Figline Valdarno (Firenze), a decorrere dal luglio 1984;

impresa I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. di S. Intimo (Napoli), a decorrere dall'ottobre 1984;

impresa Frozen Food S.p.a. di Aprilia (Latina), a decorrere dall'agosto 1984;

impresa Industria manufatti Itri S.a.s. di Itri (Latina), a decorrere dal settembre 1984;

impresa Artigiana costruzioni di Gerardo Salzarulo di Roma, a decorrere dall'ottobre 1984;

impresa Selle Sal Marco di Girardi Comm. Luigi S.p.a. di Rossano Veneto (Vicenza).

Con deliberazioni adottate nella seduta del 19 giugno 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

società Imprese riunite Pratticò-Giunta-Zaffino-Crea S.p.a., con sede in Reggio Calabria, a decorrere dall'aprile 1984;

impresa Resinflex S.p.a. di Torino, a decorrere dal dicembre 1984;

impresa Officine di Ceres S.p.a. di Torino, a decorrere dal settembre 1984;

impresa Isa Duranti di Acilia (Roma).

(7357)

Reiezione di istanze volte al riconoscimento delle condizioni di ristrutturazione aziendale presentate da varie imprese.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 30 maggio 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

società Filatura di Caerano S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso), a decorrere dall'aprile 1984;

società La Montelliana S.n.c. di Venegazzù di Volpago del Montello (Treviso), a decorrere dal maggio 1984.

(7358)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con la legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che per l'anno 1985 il concorso a premi previsto dalla citata legge è stato bandito con decreto ministeriale 8 novembre 1984, per lavori di scienze morali, storiche e filologiche, e pertanto esso, nel 1986, deve essere bandito per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) matematica;
b) meccanica, astronomia, geodesia e geofisica;
c) fisica;
d) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico);
e) chimica (indirizzo organico-biologico);
f) geologia e mineralogia;
g) biologia vegetale;
h) biologia animale.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000, indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono pervenire esclusivamente a mezzo di plico postale raccomandato al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originari, inediti o stampati posteriormente al 31 dicembre 1980 e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti come il presente, ai sensi delle citate leggi o ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali e da altri enti ed istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presenta servizio e specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta, per la partecipazione al concorso, nonché il lavoro o i lavori che presenta. Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (vedi art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditorato agli studi, se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (vedi art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (vedi art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intende partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o di scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto, in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

(7164)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di ingegneria civile - Penta di Fisciano (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1985, ore 10.

(7390)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso di rettifica al bando di concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo del personale della ex carriera di concetto, sesta qualifica funzionale. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 279 del 27 novembre 1985).

Nel testo del bando citato in epigrafe, all'art. 3, sesto comma, lettera *b*), dove è scritto: «... dalla lettera *b*) del precedente art. 2 ...», leggasi: «... dalla lettera *B*) del precedente art. 2 ...»

(7393)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

sei posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (capo sala);

un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

diciannove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio medico;

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi della U.S.L. in Cesena (Forlì).

(7314)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di primario di radioterapia;

un posto di primario di gastroenterologia;

un posto di aiuto di psichiatria;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di pediatria;

sei posti di assistente medico - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico - disciplina: medicina dello sport;

due posti di assistente medico - disciplina: medicina del lavoro;

un posto di assistente medico - disciplina: medicina generale;

un posto di assistente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile;

tre posti di assistente medico - disciplina: anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico - disciplina: psichiatria;

un posto di assistente medico - disciplina: anatomia e istologia patologica;

quattro posti di assistente medico - disciplina: nefrologia;

un posto di assistente medico - disciplina: pediatria;

un posto di assistente medico - disciplina: radiologia;

due posti di assistente medico - disciplina: chirurgia generale;

un posto di assistente medico - disciplina: neurochirurgia;

un posto di assistente medico - disciplina: odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente medico - disciplina: otorinolaringoiatria;

un posto di assistente chimico;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di infermiere coordinatore;

cinque posti di capo sala;

centottantacinque posti di infermiere professionale;

quattro posti di ostetrica;

un posto di vigilatrice d'infanzia;

quattro posti di assistente sanitario;

sei posti di tecnico sanitario di radiologia medica;

sei posti di tecnico di laboratorio medico;

due posti di vigile sanitario;

cinque posti di terapista della riabilitazione - fisiochinesiterapista;

due posti di audiometrista;

un posto di logopedista.

Ruolo tecnico:

sei posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di geometra.

Ruolo professionale:

un posto di architetto coordinatore;
un posto di ingegnere.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale del presidio multizonale « Ospedale di circolo e fondazione Macchi » di Varese.

(7363)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica) presso l'unità sanitaria locale n. 30.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, ad un posto di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(7316)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica (tempo pieno);

tre posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L., in Termoli (Campobasso).

(7338)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di biologo collaboratore;

un posto di assistente sociale collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (perito chimico);

quattro posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dellU.S.L. in Macerata.

(7313)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/7, a:

un posto di assistente dell'area funzionale di medicina (disciplina di nefrologia e dialisi);

un posto di assistente dell'área funzionale di chirurgia (disciplina di anestesia e rianimazione);

un posto di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Manduria (Taranto).

(7337)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/29, a:

due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina ortopedia;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblico;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Frascati (Roma).

(7320)

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

cinque posti di assistente medico - area funzionale di medicina;

cinque posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;

tre posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;

tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - caposala;

ottantasei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario (diploma di geometra);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di anatomia e istologia patologica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio immuno trasfusionale;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di cardiologia;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di cardiochirurgia;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di psicometria;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista riabilitazione fisiokinesiterapista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista riabilitazione psicomotricista.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere (ad orientamento elettrotecnico o meccanico).

Ruolo tecnico:

due posti di assistente sociale collaboratore;

tre posti di operatore tecnico - cinovigile disinfettore;

un posto di operatore tecnico - preparatore di farmacia;

un posto di operatore tecnico - preparatore di salme;

un posto di operatore tecnico - addetto allo stabulario;

quattro posti di operatore tecnico - cuoco cuciniere;

un posto di operatore tecnico - fornaio pasticciere;

tre posti di operatore tecnico - autista meccanico pat. C;

un posto di operatore tecnico - aiuto magazzino;

un posto di operatore tecnico - idraulico;

due posti di operatore tecnico - meccanico;

tre posti di operatore tecnico - elettronico;

due posti di agente tecnico (servizi sanitari, disinfettore);

nove posti di agente tecnico (servizi generali ed economali);

sette posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale - ufficio concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Udine.

(7319)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia, finalizzato ad attività riguardante la patologia della riproduzione umana.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia, finalizzato ad attività riguardante la patologia della riproduzione umana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente, in Milano.

(7315)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 285 del 4 dicembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di autista-commesso.

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. **17**.

Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 49 *del* 5 *novembre* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Al fine di dare attuazione al primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e di contribuire allo sviluppo culturale ed alla valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine, il comprensorio ladino della Valle di Fassa adotta annualmente un proprio piano di intervento per la promozione della cultura ladina.

Art. 2.

(1) Il piano di promozione della cultura ladina è adottato dal comprensorio, sentito il parere di una commissione denominata consulta culturale ladina, della quale fanno parte:

a) due rappresentanti del comprensorio, eletti dall'assemblea comprensoriale;

b) due rappresentanti scelti dall'assemblea comprensoriale fra quelli designati dalle associazioni, non aventi fini di lucro che perseguano per statuto le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

c) un rappresentante designato dall'istituto culturale ladino;

(2) Fra i membri viene eletto un presidente con funzioni di coordinamento.

(3) La consulta dura in carica cinque anni.

Art. 3.

(1) Il piano di promozione della cultura ladina è trasmesso alla giunta provinciale, tramite il servizio competente in materia di attività culturali, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce. E' adottato secondo le procedure previste dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, e comprende attività, iniziative, manifestazioni artistiche ed educative direttamente finalizzate alla conservazione, valorizzazione e sviluppo della cultura e lingua ladina.

(2) Rientrano nella presente legge le spese ed i contributi per le attività editoriali volte alla pubblicazione di periodici, testi, audiovisivi, attività teatrali, musicali, di studio, ricerca, formazione e diffusione delle manifestazioni culturali finalizzate alla promozione delle specifiche espressioni della cultura ladina.

(3) Il piano dovrà essere corredato dalla domanda per la assegnazione dei contributi e per ogni progetto, da una relazione illustrativa dei contenuti, dei tempi di realizzazione delle iniziative e dei destinatari delle medesime.

Art. 4.

(1) La provincia, oltre a quanto previsto dalla legge provinciale 14 agosto 1976, n. 29, per gli interventi relativi al funzionamento dell'istituto culturale ladino di Vigo di Fassa, potrà intervenire mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione o la costruzione di strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni culturali, nonché per lo acquisto di attrezzature tecniche per lo svolgimento di spettacoli e di attività culturali secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 16 della citata legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31.

Art. 5.

(1) I finanziamenti e i contributi previsti dalla presente legge saranno concessi dal comprensorio ladino ad enti, associazioni, comitati, ecc. che abbiano sede legale nel territorio dei comuni di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 17, e che nel medesimo territorio svolgano le attività di cui all'art. 3 della presente legge.

(2) Le domande intese ad ottenere detti benefici saranno presentate al comprensorio ladino C 11, entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art 6.

(1) Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini stabiliti dall'art. 3 e dall'art. 5. Tali termini saranno stabiliti dalla giunta provinciale dopo aver consultato la giunta del comprensorio.

Art. 7.

(1) Con successiva legge provinciale si provvederà all'autorizzazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 ottobre 1985

MENGONI

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: FANIZZA

(7002)

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. **18.**

Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 49 *del* 5 *novembre* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

(1) Sino a quando la materia non sarà diversamente disciplinata anche a seguito della decisione della Corte costituzionale sul ricorso proposto dalla provincia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la presente legge stabilisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli ai fini dell'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, numeri 2083 e 2084 del 31 luglio 1980, nonché della citata legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli

(1) La provincia, con le modalità di cui all'art. 3, riconosce le associazioni dei produttori agricoli che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, abbiano sede nel territorio provinciale e siano costituite per settori produttivi omogenei nel rispetto dei limiti minimi fissati nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083.

(2) Le associazioni dei produttori devono essere composte da produttori singoli oppure da operatori singoli e da cooperative o altre forme associative previste all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1360/78, a condizione che almeno l'80 per cento del numero complessivo dei produttori siano conduttori di aziende agricole site nella provincia di Trento e che almeno l'80 per cento della produzione immessa dall'associazione sul mercato sia prodotta nella provincia di Trento.

(3) Possono essere riconosciute come associazioni di produttori ai fini della presente legge anche le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e i loro consorzi, aventi i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3

Modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli

(1) Per ottenere il riconoscimento le associazioni dei produttori devono presentare al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978 n. 1360, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonché della presente legge. Lo statuto dovrà in particolare prevedere forme di ricorso ad organi interni dell'associazione in caso di reiezione della domanda di adesione a socio;

b) elenco aggiornato degli associati, in estratto autentico dal libro sociale;

c) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione attestante:

la qualifica di produttore agricolo dei singoli associati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1360/78;

il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti immessi sul mercato mediamente negli ultimi tre anni da ciascun socio

(2) Il servizio provinciale di cui al precedente comma può chiedere all'associazione elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma successivo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

(3) Le associazioni dei produttori sono riconosciute con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della stessa da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

(4) Il provvedimento di reizione della domanda deve essere motivato.

(5) Le eventuali modificazioni dello statuto deliberate dai competenti organi delle associazioni dei produttori, per diventare efficaci devono essere sottoposte alle stesse procedure previste per il riconoscimento.

(6) Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con il riconoscimento, le associazioni dei produttori acquistano, ove ne siano già in possesso, la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 4.

Revoca del riconoscimento

(1) Il riconoscimento di un'associazione è revocato qualora vengano compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e provinciali o vengano a mancare i requisiti per il suo rilascio.

(2) La revoca è disposta, a seguito di deliberazioni della giunta provinciale, con decreto motivato del presidente della giunta medesima, previa diffida all'associazione interessata che può presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni. Alla diffida provvede il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

(3) La revoca comporta la cancellazione, con effetto immediato, dall'albo di cui all'art. 6.

Art. 5.

Efficacia vincolante delle delibere

(1) Ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le deliberazioni delle associazioni dei produttori possono avere, con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della stessa, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati, operanti nel territorio provinciale, in casi di gravi necessità dichiarate tali nella predetta deliberazione per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nel decreto medesimo.

(2) In ogni caso le deliberazioni delle associazioni di cui al comma precedente devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati.

Art. 6.

Albo provinciale delle associazioni dei produttori

(1) E' istituito l'albo provinciale delle associazioni dei produttori agricoli, nel quale esse sono iscritte d'ufficio a seguito del loro riconoscimento.

(2) L'albo è tenuto dal servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

(3) Il provvedimento di riconoscimento dell'associazione e il provvedimento di revoca hanno efficacia dal giorno della loro adozione.

Art. 7.

Vigilanza e controllo sulle associazioni dei produttori

(1) I poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni di produttori riconosciute ed iscritte all'albo sono esercitati dalla giunta provinciale, tramite il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

(2) A tal fine, le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di tenere le seguenti scritture:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro degli associati, nel quale sono indicate le generalità di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni di tali elementi;

d) libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione;

e) registro di carico e scarico, nel quale sono annualmente annotate le quantità di prodotto immesso sul mercato tramite l'associazione da parte dei produttori associati. Nello stesso vanno, inoltre, annotate le qualità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato dall'associazione sulla base di norme e disposizioni della pubblica amministrazione.

(3) Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute a trasmettere al servizio di cui al primo comma, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi statutari, il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo, con le relative relazioni del collegio sindacale, nonché copia delle deliberazioni previste dall'art. 2, secondo comma, punto 4), della legge 20 ottobre 1978, n. 674. Sono inoltre tenute a trasmettere, su richiesta del predetto servizio provinciale, tutte le informazioni ed i dati necessari per l'esercizio della vigilanza e del controllo.

(4) Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola può altresì disporre ispezioni, a mezzo di propri funzionari, cui le associazioni devono consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.

Art. 8.

Associazioni di produttori preesistenti

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni di produttori del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, salvo per quanto riguarda il volume di produzione e il numero degli operatori associati di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge.

Art. 9.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».

(1) Alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 1, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«In alternativa ai benefici previsti dal primo comma possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.

L'entità dell'intervento provinciale nonché la durata del contributo annuo costante sono fissate, per tipo di iniziativa e/o per comparto produttivo, con deliberazione della giunta provinciale. Tali misure possono essere aggiornate tramite il piano di di cui all'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni».

2) all'art. 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La giunta provinciale, tramite il piano di cui all'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni, provvede a stabilire i criteri di ammissibilità e le eventuali priorità o esclusioni dal finanziamento con riferimento al tipo di iniziativa, i parametri di valutazione tecnico-economica per la determinazione della spesa ammissibile, la documentazione utile ai fini dell'istruttoria».

Art. 10.

Norme transitorie

(1) Le domande di intervento presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e relative alle iniziative previste dal progetto «Potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti agricoli», di cui al testo allegato alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 2, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificata dall'art. 9 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 ottobre 1985

MENGONI

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: FANIZZA

(7003)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 agosto 1985, n. **11.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, concernente la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 43 *del* 24 *settembre* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, concernente la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2576 di data 10 giugno 1985, avente per oggetto l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, concernente la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, concernente la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 agosto 1985

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1985
Registro n. 15, *foglio n.* 5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 1984, N. 19, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI A TUTELA DEGLI ECOSISTEMI VEGETALI.

Art. 1.
Limitazione del territorio per l'interdizione della raccolta dei funghi

(1) Il terreno, sul quale il proprietario intende interdire, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, in seguito chiamata semplicemente legge provinciale, la raccolta dei funghi, deve essere limitato con cartelli indicatori del tipo e delle dimensioni di cui nell'allegata tabella, in corrispondenza di strade e sentieri, nonché lungo il loro perimetro, e comunque in modo che i cartelli siano visibili ad ogni punto in accesso.

(2) E' fatto obbligo al proprietario del territorio, che ha esercitato il diritto di cui al precedente comma, di comunicare all'ufficio distrettuale delle foreste competente per territorio, queste limitazioni.

(3) A cura degli uffici distrettuali delle foreste viene depositato, presso i rispettivi comuni e stazioni forestali, una planimetria in scala adeguata delle zone di interdizione alla raccolta dei funghi.

Art. 2.
Disciplina della raccolta

(1) La sanzione amministrativa prevista nell'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge provinciale non si applica, qualora viene raccolto un unico fungo, il cui peso è superiore ad un chilogrammo.

Art. 3.
Esercizio del diritto di raccolta nei terreni di comproprietà

(1) L'esercizio del diritto di raccolta nei terreni di comproprietà di cui nell'art. 4, primo comma, della legge provinciale, è subordinato alla proprietà della quota minima sul bene non inferiore ad un ettaro.

(*Omissis*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 agosto 1985, n. **12.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'« Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 43 *del* 24 *settembre* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, ed in particolare l'art. 2, primo comma;
Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6;
Visti i pareri acquisiti a norma dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3399 del 15 luglio 1985;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'« Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 agosto 1985

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1985
Registro n. 15, *foglio n.* 6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 NOVEMBRE 1981, N. 30, CONCERNENTE L'« INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE PROFESSIONI SOGGETTE AD APPRENDISTATO ».

Articolo unico

L'elenco delle professioni soggette ad apprendistato di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6, è integrato dalle seguenti attività:

gelatiere;
stampatore-offset.

(6408)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE GAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221